

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3075

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAGLIA Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2004

Disposizioni attuative dell’articolo 37 dello Statuto
della Regione siciliana

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione siciliana è una Regione ad autonomia speciale retta da uno Statuto (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) su cui si fonda il potere di auto-organizzazione della Regione stessa. Lo Statuto, oltre a garantire l'autonomia politica ed amministrativa della Regione, ne stabilisce anche l'autonomia finanziaria, che si realizza attraverso la capacità di spesa che è data dalla disponibilità delle risorse. A tal fine alcune norme dello Statuto prevedono che la Sicilia provveda ai propri bisogni attraverso le risorse provenienti dalle imposte pagate nel territorio dello Stato. Giova, tuttavia, evidenziare che, ancora oggi, alcune norme dello Statuto siciliano non risultano attuate. È il caso questo dell'articolo 37, che prevede che «per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima». La procedura di riparto dei redditi è indicata dall'articolo 7 delle norme di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che dispone che «... per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ric-

chezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo... Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio».

Lo scopo di tali norme è quindi quello di garantire che alla Regione non venga sottratta la quota di imposta derivante da redditi prodotti all'interno della Regione stessa.

Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, alle disposizioni di cui ai citati articoli 37 dello Statuto e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, era stata data puntuale attuazione. Dopo l'entrata in vigore di tale riforma, essendo presupposto delle nuove imposte il possesso di redditi provenienti da qualsiasi fonte, ed essendo la conseguente defalcazione delle spese di produzione del reddito operata sulla base territoriale dell'intero arco operativo dell'impresa, il relativo profitto divenne non più frazionabile in base alle componenti della sua produzione e si ritenne, quindi, di non poter più procedere all'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto.

In questo modo, la Regione siciliana è stata privata di una importante entrata che ad essa legittimamente spetterebbe considerato che il reddito sulla cui base si dovrebbe calcolare l'imposta è prodotto sul suo territorio.

Il presente disegno di legge è volto, quindi, a consentire nuovamente l'attuazione, dopo circa un trentennio, dell'articolo 37

dello Statuto della Regione siciliana. E tale attuazione può essere data mediante l’emanazione di una legge ordinaria, atteso che nella

Regione siciliana l’ordinamento della finanza locale, ivi compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa capo allo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, provvedono, in adempimento di quanto prescritto dall'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'assolvimento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l'ammontare dei versamenti dovuti secondo le risultanze dell'applicazione all'imponibile esposto del parametro forfettizzato individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.

3. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il medesimo termine di cui al comma 2, provvede all'assegnazione dei relativi codici tributo da utilizzare per i conseguenti versamenti.